

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3703

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMPUS, CARUSO Antonino e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998**

—————

Norme per l’istituzione e la regolamentazione del servizio aereo con la Sardegna; norme sull’accesso dei vettori aerei dell’Unione europea alle rotte con la Sardegna; norme per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Sardegna

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sui collegamenti aerei per la Sardegna propone un nuovo strumento per il raggiungimento della continuità territoriale tra l'isola e il resto d'Europa, uno degli obiettivi fissati dalle carte costituzionali, nella ferma convinzione che l'adeguamento e il potenziamento dei collegamenti e dei trasporti siano condizione essenziale per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Regione.

L'Unione europea, nel recepire le esigenze e il disagio di alcune regioni, in particolare di quelle insulari, per le quali esistono oggettive difficoltà nel soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, ha emanato regolamenti e disposizioni nella materia e dettato, ai Paesi membri, comuni norme di comportamento per stimolare lo sviluppo del settore dei trasporti aerei e assicurare servizi migliori agli utenti, confermando la assoluta, imprescindibile necessità di liberalizzare l'accesso dei vettori alle rotte, con l'abolizione dei privilegi e del monopolio per talune compagnie di bandiera.

Le nuove disposizioni comunitarie, contenute principalmente nel regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e nel regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, pongono in rilievo la necessità di prevedere disposizioni particolari per i servizi aerei tra aeroporti regionali e di prendere provvedimenti speciali, quali l'imposizione di oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo, o su rotte a bassa densità di traffico, indispensabili al mantenimento di collegamenti adeguati con regioni grava-

te da specifiche situazioni di svantaggio e disagio.

Il vettore aereo che assume l'onere di servizio pubblico dovrà garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione.

Nel valutare la disparità di condizione di cui «soffrono» le popolazioni insulari, l'Unione europea pone a carico dello Stato le compensazioni finanziarie conseguenti all'imposizione di oneri di servizio pubblico.

Di tale facoltà, consentita dalla normativa europea, si è già avvalsa la Francia per garantire idonee possibilità di collegamento aereo tra i quattro aeroporti della Corsica e gli aeroporti di Parigi, Nizza e Marsiglia.

Il disegno di legge propone quindi che anche l'Italia adotti per la Sardegna analoghe procedure imponendo oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea tra il continente e la Sardegna (articolo 1); stabilisce le modalità di tale procedura, secondo lo schema previsto dal regolamento (CEE) n. 2408/92 per l'accesso alle rotte intercomunitarie (articolo 2); autorizza il rimborso da parte dello Stato delle compensazioni finanziarie alle compagnie o ai vettori interessati per un onere che può essere valutato in venti miliardi per anno (articolo 3); rafforza infine la facoltà data alla regione autonoma della Sardegna, in forza dello Statuto speciale, di essere parte attiva nella istituzione e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione aerea che direttamente la interessano, ivi compresa la determinazione delle tariffe per viaggiatori e merci (articolo 4).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Oneri di servizio pubblico)*

1. Lo Stato impone oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea nazionali da e per la Sardegna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

2. Lo Stato, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, prescrive che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

## Art. 2.

*(Accesso alle rotte)*

1. Il diritto di accesso alle rotte gravate da onere di servizio pubblico è concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte, a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee e il termine per la presentazione delle offerte è di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Il bando di gara e il successivo contratto devono contemplare i seguenti punti:

*a*) le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico;

*b*) le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tenere conto di cambiamenti imprevedibili;

*c*) il periodo di validità del contratto;

*d*) le sanzioni in caso di inadempienza contrattuale.

3. La selezione tra le offerte presentate è effettuata, trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee, tenendo conto della qualità del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte per gli utenti, nonché dell'entità delle compensazioni derivanti dall'onere di servizio pubblico richieste allo Stato.

#### Art. 3.

*(Rimborso delle compensazioni finanziarie)*

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di servizio pubblico.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Assegnazione delle bande orarie nei servizi nazionali di linea da e per la Sardegna)*

1. Lo Stato riserva bande orarie per i servizi nazionali di linea, da e per la Sardegna, da determinarsi secondo la normativa vigente ed in riferimento al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea. Tali determinazioni sono adottate con la partecipazione di un rappresentante della Regione ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto speciale della Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, o previo parere favorevole della Regione ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.